



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

## Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 8  
in data 31-03-2021

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi da 816 a 847 Legge n. 160/2019) - "Canone Unico Patrimoniale": approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

*Sessione Straordinaria – Seduta di Prima convocazione*

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:43 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| N.  | Cognome e nome del Consigliere | Presenti/Assenti |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 1.  | PERFETTI ITALO                 | Presente         |
| 2.  | BIANCHI MARIO                  | Presente         |
| 3.  | DAL BORGO MARIA VENIS          | Presente         |
| 4.  | BERNARDI LUISA                 | Presente         |
| 5.  | ZAMBON MARIANO                 | Presente         |
| 6.  | BEGHIN VANESSA                 | Presente         |
| 7.  | SIMIONI MICHELE                | Presente         |
| 8.  | CUSINATO ENRICA                | Presente         |
| 9.  | TOSETTO ALESSANDRO             | Presente         |
| 10. | GUIDOLIN SIL VIA               | Presente         |
| 11. | Bonaldo Stefano                | Presente         |
| 12. | TRENTO CRISTINA                | Presente         |
| 13. | CULELLA MARIA                  | Presente         |

Partecipa alla seduta Orso Paolo Segretario Comunale.

PERFETTI ITALO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 845: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*; *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ...."*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Richiamata la Deliberazione propria n. 3 in data 05.02.2021 con oggetto: “Istituzione dal 1° gennaio 2021 del “Canone Unico” e del “Canone di Concessione dei Mercati”, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Disciplina provvisoria.”, con la quale, nelle more dell’approvazione della compiuta disciplina regolamentare e tariffaria, era stata prevista una disciplina transitoria, confermando, per ciò solo e provvisoriamente, da un lato le procedure di autorizzazione e concessione già vigenti al 31 dicembre 2020 e dall’altro, ai fini della determinazione e quantificazione dei canoni di cui in premessa, le tariffe dei tributi e dei canoni vigenti al 31 dicembre 2020, salvo eventuale successivo conguaglio (se dovuto);

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo Canone Unico Patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- “Regolamento per l’applicazione della TOSAP” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/94 del 28.11.1994;
- “TOSAP. Classificazione delle aree” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/94 del 28.11.1994;
- “Regolamento per l’Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni” approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58/94 del 28.11.1994 e n. 8/95 del 15.02.1995;
- Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 21.12.2004, modificata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.2.2005 di approvazione delle tariffe per l’applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 15.02.2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICP/DPA);

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019: “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”.

Visto che l’IFEL, Fondazione ANCI, in data 25.02.2020 ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone Unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021;

Vista la proposta di Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale, che si articola nei seguenti punti principali:

CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;

CAPO II: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

CAPO III: CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;

CAPO IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;

CAPO V: CANONE MERCATALE;

ALLEGATO 1: ELENCO STRADE NELLE VARIE CATEGORIE PER OCCUPAZIONE SUOLO;

Ritenuto di proporre l’approvazione del Regolamento “*Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*”;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *“... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...”*;
- il Decreto del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Ritenuto quindi necessario istituire il nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a decorrere dall' 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento, dando atto che i coefficienti moltiplicatori e le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

Richiamata, quindi, la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.Lgs. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Visto l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante”*;

Considerato che la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA) risulta affidata, alla data del 31.12.2020, alla Società I.C.A. Società Unipersonale s.r.l., in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

Richiamata nuovamente la propria deliberazione n. 3 in data 05.02.2021 con la quale si era stabilito di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019, affidando provvisoriamente alla Società I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. la gestione del canone univoco patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla loro gestione;

Ritenuto di confermare l'opportunità di avvalersi dell'articolo 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare alla Società I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture

attrezzate, con l'approvazione del suddetto regolamento, rinviando ad atti successivi la definizione delle "nuove" condizioni contrattuali;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica rilasciati dai Responsabili delle Aree Gestione Territorio, Edilizia Privata ed Urbanistica e Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, rilasciato con Verbale in data 23 marzo 2021, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b.7) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

### **DELIBERA**

1. le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di istituire con decorrenza dall'01.01.2021 il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 - "Canone Unico Patrimoniale";
3. di approvare il Regolamento *"Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*, composto di n. 72 Articoli e comprensivo dell'Allegato 1, in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico Patrimoniale decorrono dall'01.01.2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
6. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. di dare atto che il suddetto Canone Unico Patrimoniale sostituisce le seguenti entrate:
  - taxa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
  - imposta comunale sulla pubblicità;
  - diritto sulle pubbliche affissioni.

e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone;

8. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
9. di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare alla Società I.C.A. Società Unipersonale s.r.l. la gestione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, con l'approvazione del suddetto regolamento, rinviando ad atti successivi la definizione delle "nuove" condizioni contrattuali;
10. di stabilire, in considerazione della complessità della disciplina regolamentare, che per l'eterogeneità dei presupposti impositivi investe la competenza di una molteplicità di settori/servizi dell'Amministrazione e altresì della necessità di organizzare la concreta attività gestionale e operativa, come prima scadenza per il versamento dei canoni a carattere annuale, il prossimo 31 maggio 2021;
11. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
12. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione avente natura regolamentare ex art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
13. di precisare che il presente Regolamento non dovrà essere inviato per la pubblicazione al MEF, come chiarito dal Ministero stesso nella Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019.

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 23-03-2021



**IL RESPONSABILE**

**F.to Briotto Daniele**

#### **PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 24-03-2021



**IL RESPONSABILE**

**F.to D'Emilio Walter**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 24-03-2021



IL RESPONSABILE

**F.to De Boni Luca**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 24-03-2021



IL RESPONSABILE

**F.to Briotto Daniele**

Trattandosi di consiglio via web con voto per appello nominale con verifica da parte del Segretario comunale non vengono nominati gli scrutatori, necessari solo nel caso di voto segreto con l'utilizzo dell'urna.

Il Consigliere Bianchi spiega come, con il precedente consiglio, è stata approvata una disciplina provvisoria.

Ora stiamo approvando la definitiva disciplina del canone patrimoniale di concessione.

I comuni infatti dovevano dotarsi di un canone unico con l'obiettivo, ove possibile, di uguagliare le imposte percepite prima.

Il presente regolamento, spiega il Consigliere Bianchi, è stato mutuato dal "regolamento tipo" dell'ANCI e, quanto all'ente che gestisce il canone, questo può continuare a gestire il nuovo canone, se attivo al dicembre 2020.

Il nuovo canone ha decorrenza dall'01.01.2021.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione la suesposta proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l'immediata eseguibilità della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

## Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **8**  
in data 31-03-2021

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi da 816 a 847 Legge n. 160/2019) - "Canone Unico Patrimoniale": approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

*Sessione Straordinaria – Seduta di Prima convocazione*

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE  
F.to PERFETTI ITALO



IL SEGRETARIO DEL COMUNE  
F.to Orso Paolo





# COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 31-03-2021

**Oggetto: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi da 816 a 847 Legge n. 160/2019) - "Canone Unico Patrimoniale": approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 294.

Comune di Galliera Veneta li 16-04-2021



L' INCARICATO

Briotto Daniele

Documento Firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

Allegato alla delibera

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 31-03-2021

**Oggetto: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi da 816 a 847 Legge n. 160/2019) - "Canone Unico Patrimoniale": approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Galliera Veneta li 16-04-2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI  
GENERALI  
Briotto Paolo

Documento Firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005



**COMUNE DI GALLIERA VENETA**  
(Provincia di Padova)

**CANONE UNICO PATRIMONIALE**

*CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI  
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE*

*(Art. 1, commi da 816 a 847, Legge n. 160/2019)*

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.    del    /    /

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....                                                             | 4  |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni.....                                                                         | 4  |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....                                                                     | 5  |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....                                                          | 5  |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....                                                                   | 5  |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....                                                      | 5  |
| Articolo 5 – Autorizzazioni .....                                                                             | 5  |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione .....                                                                       | 5  |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....                                                                       | 6  |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....                                             | 6  |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....                                                | 6  |
| Articolo 10 – Presupposto del canone .....                                                                    | 7  |
| Articolo 11 - Soggetto passivo.....                                                                           | 7  |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....                                                       | 7  |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....                                                        | 8  |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone .....                                                  | 8  |
| Articolo 15 – Dichiarazione.....                                                                              | 9  |
| Articolo 16 - Pagamento del canone.....                                                                       | 9  |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....                                                                   | 10 |
| Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....                                                      | 10 |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....                                                | 10 |
| Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....                                                                    | 10 |
| Articolo 21 – Riduzioni .....                                                                                 | 11 |
| Articolo 22 - Esenzioni .....                                                                                 | 12 |
| CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....                                                          | 14 |
| Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....                                                 | 14 |
| Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....                                                        | 14 |
| Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....                                                   | 14 |
| Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....                                                       | 14 |
| Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....                                                          | 15 |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....                                                            | 15 |
| Articolo 29 - Riduzione del canone .....                                                                      | 16 |
| Articolo 30 - Esenzione dal canone.....                                                                       | 16 |
| Articolo 31 - Pagamento del canone.....                                                                       | 17 |
| Articolo 32 - Norme di rinvio .....                                                                           | 17 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....                                                         | 18 |
| Articolo 33 – Disposizioni generali.....                                                                      | 18 |
| Articolo 34 - Funzionario Responsabile .....                                                                  | 18 |
| Articolo 35 - Tipologie di occupazioni .....                                                                  | 18 |
| Articolo 36 - Occupazioni abusive .....                                                                       | 18 |
| Articolo 37 - Domanda di occupazione .....                                                                    | 19 |
| Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione ..... | 20 |
| Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....                                                                | 20 |
| Articolo 40 - Durata dell’occupazione .....                                                                   | 20 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....                                 | 20 |
| Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....                     | 20 |
| Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....              | 21 |
| Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....                                     | 21 |
| Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                         | 21 |
| Articolo 46 - Classificazione delle strade.....                                                   | 22 |
| Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....   | 22 |
| Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone .....                                           | 22 |
| Articolo 49 - Passi carrabili .....                                                               | 23 |
| Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione..... | 24 |
| Articolo 51 - Soggetto passivo.....                                                               | 25 |
| Articolo 52 - Agevolazioni .....                                                                  | 25 |
| Articolo 53 - Esenzioni .....                                                                     | 25 |
| Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....                           | 26 |
| Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....                           | 26 |
| Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                           | 26 |
| Articolo 57 - Rimborsi .....                                                                      | 27 |
| Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....                                          | 27 |
| Articolo 59 - Attività di recupero.....                                                           | 27 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE .....                                                                   | 28 |
| Articolo 60 – Disposizioni generali.....                                                          | 28 |
| Articolo 61 - Funzionario Responsabile .....                                                      | 28 |
| Articolo 62 - Domanda di occupazione .....                                                        | 28 |
| Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone .....                                      | 28 |
| Articolo 64 - Classificazione delle strade.....                                                   | 28 |
| Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....   | 28 |
| Articolo 66 - Occupazioni abusive .....                                                           | 29 |
| Articolo 67 - Soggetto passivo.....                                                               | 29 |
| Articolo 68 - Versamento del canone .....                                                         | 29 |
| Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva .....                                           | 29 |
| Articolo 70 - Rimborsi .....                                                                      | 29 |
| Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni .....                                          | 29 |
| Articolo 72 - Attività di recupero.....                                                           | 30 |
| Allegato 1 - Elenco strade nelle varie categorie per occupazione suolo .....                      | 31 |

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
  - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
  - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
  - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - f) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli, targhe, stendardi e simili o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli si definisce temporanea o giornaliera quando la sua durata minima di esposizione è di 30 giorni e la sua durata massima non supera i 90 gg di esposizione.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

### **Articolo 5 – Autorizzazioni**

1. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla-osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
2. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'Ente che ha l'amministrazione del bene.

### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.



### ***Articolo 10 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico della zona e dell’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in relazione ai seguenti criteri:
  - a) Diffusione pubblicitaria con superficie tra fino a 5 mq.
  - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8,00 mq.;
  - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
  - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie fino a 5 mq.;
  - b) 67% per le esposizioni pubblicitarie tra 5,01 mq. e 8,00 mq.;
  - c) 51% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

### **Articolo 15 – Dichiarazione**

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al soggetto che gestisce il canone il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato nelle modalità previste dalla Legge.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 17 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

### **Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### **Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato e dei veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, è soggetta al canone nella sola superficie eccedente a quella esentata dal successivo art. 22 comma k
2. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento e stabiliti dall'allegato 2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad

autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

5. Il canone riferito agli automezzi di cui al comma 1 del seguente articolo, è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede e al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza; in ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### **Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe ed i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno, .
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori.
5. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strada o piazze è dovuto il canone per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori.
6. Per la pubblicità effettuata con i mezzi di cui al precedente art.1 comma f) si applica per ogni mese o frazione un canone nella misura prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori. Se l'esposizione dei suindicati mezzi fosse di durata superiore ai 90 gg ma di durata non superiore all'anno solare, la tariffa da applicare è quella prevista per le esposizioni annuali indicata nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori.

### **Articolo 21 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Articolo 22 - Esenzioni**

### 1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### ***Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 30% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente al 70% della superficie disponibile.

#### ***Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Galliera Veneta costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ***Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ***Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia



superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, e i periodi successivi sono calcolati in ragione di multipli di 5 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
  - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .

### ***Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.
5. Il Comune, o il gestore del servizio, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizioni che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### ***Articolo 29 - Riduzione del canone***

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che l'eventuale indicazione di pubblicità, logotipi, o sponsor a carattere commerciale abbia una superficie complessivamente utilizzata a tale scopo inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

### ***Articolo 30 - Esenzione dal canone***

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Galliera Veneta e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

***Articolo 31 - Pagamento del canone***

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla Legge.

***Articolo 32 - Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 34 - Funzionario Responsabile**

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 35 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 37 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente del Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a

rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### ***Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Sono di competenza dell'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica con il servizio Sportello Unico Attività Produttive o dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

### ***Articolo 39 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

### ***Articolo 40 - Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

### ***Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### ***Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### ***Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### ***Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 46 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20. per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. Mentre la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

#### **Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a 6 mesi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

#### **Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.



6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### **Articolo 49 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è calcolato sulla superficie totale in concessione. Qualora l'area in concessione sia inferiore a 25 metri quadrati il canone dovuto è calcolato non sulla misura precisa dell'area ma bensì sul minimale di 25 metri quadrati.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
  - c) è fatto obbligo di recintare l'impianto mantenendo una distanza minima di almeno metri 1,50 dalla struttura dell'impianto stesso;
  - d) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, il canone si intende prorogato di anno in anno, ed è pari a :
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1.000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1.000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente Regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

### **Articolo 51 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 52 - Agevolazioni**

Per quanto non espressamente indicato, relativamente a riduzioni della tariffa del canone patrimoniale di occupazione, si rimanda alla delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori.

### **Articolo 53 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - i) vasche biologiche;
  - j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive e/o organizzate da Associazioni del territorio e patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  - k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

#### ***Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla legge.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00;
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione;
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1,

comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 57 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

#### ***Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.L.gs. n. 285 del 1992.
6. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### ***Articolo 59 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera €. 10,33.
2. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importo inferiore al limite di cui al comma 1.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 60 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per i dettagli operativi si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 06.06.2002 con oggetto: "Approvazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche e relativo regolamento comunale per lo svolgimento del commercio nei mercati e posteggi isolati" e successive determinazioni attuative.

### **Articolo 61 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 62 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n 16 del 06.06.2002.

### **Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone**

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza di cui alla deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è aumentato nella misura indicata dalla deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .

### **Articolo 64 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

### **Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno, come indicato nell'allegato tariffario alla suddetta deliberazione da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, il canone si intende prorogato di anno in anno.

#### ***Articolo 66 - Occupazioni abusive***

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

#### ***Articolo 67 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 68 - Versamento del canone***

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, mediante le modalità previste dalla Legge.
5. Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), per i quali il canone approvato dalla delibera di approvazione delle tariffe prevede una diversa commisurazione in base ad una soglia di presenze, il versamento sarà effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo.

#### ***Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

#### ***Articolo 70 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

#### ***Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,

parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.L.gs. n. 285 del 1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 72 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.
2. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importo inferiore al limite di cui al comma 1.



## Allegato 1

- elenco strade nelle varie categorie per occupazione suolo

| <b>TOPONIMO</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                | <b>CATEGORIA</b> |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| VIA             | A. BOITO                            | 2                |
| VIA             | A. BORTOLANI                        | 1                |
| VIA             | A. CANOVA                           | 1                |
| VIA             | A. VIVALDI                          | 2                |
| VIA             | A. VOLTA                            | 2                |
| VIA             | ADIGE                               | 2                |
| VICOLO          | ANCONA                              | 1                |
| VIALE           | ARMA DI CAVALLERIA                  | 1                |
| VIA             | BELLUNO                             | 1                |
| VIA             | BORGIO da via Roma a via Cantarella | 2                |
| VIA             | BORGIO da via Cantarella a via Strà | 3                |
| VIA             | BRENTA                              | 2                |
| VIA             | C. BATTISTI                         | 3                |
| VICOLO          | C.GOLDONI                           | 1                |
| VIA             | C. MENOTTI                          | 3                |
| VIA             | C. TESSAROLO                        | 1                |
| VIA             | CA' ONORAI                          | 3                |
| VIA             | CAGLIARI                            | 3                |
| VIA             | CAMPAGNA                            | 1                |
| VIA             | CAMPANELLA                          | 3                |
| VIA             | CANTARELLA                          | 2                |
| VIA             | CASONI fino al civico 18            | 2                |
| VIA             | CASSOLA                             | 3                |
| VIA             | COEGA                               | 1                |
| VIA             | COMO                                | 1                |
| VIA             | D. ALIGHIERI                        | 1                |
| VIA             | D. G. MANESSO                       | 1                |
| VIA             | D. PELLEGRINI                       | 1                |
| STRADA          | DEGLI ALBERI                        | 2                |
| STRADA          | DEL POZZO                           | 3                |
| VIA             | DELLE FILANDAIE                     | 1                |
| VIA             | DELLE PRESE                         | 1                |
| VIA             | DOLZANI                             | 1                |
| VIA             | DON FAUSTO CALLEGARI                | 1                |
| VIA             | E. FERMI                            | 2                |
| VIA             | E. MATTEI                           | 2                |
| VIA             | ELDA CECCHELE                       | 3                |
| VIA             | F. BAGNARA                          | 1                |
| VIA             | F. PETRARCA                         | 1                |
| VIA             | FIRENZE                             | 1                |
| VIA             | G. B. TIEPOLO                       | 1                |
| VIA             | G. B. VICO                          | 3                |

| <b>TOPONIMO</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                     | <b>CATEGORIA</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| VIA             | G. BRUNO                                                 | 3                |
| VIA             | G. COMELLO                                               | 1                |
| VIA             | G. GALILEI                                               | 2                |
| VIA             | G. LEOPARDI                                              | 1                |
| VIA             | G. MARCONI                                               | 1                |
| VIA             | GARDA                                                    | 1                |
| VIA             | GENOVA                                                   | 3                |
| VIA             | GIORGIONE                                                | 1                |
| VIA             | GIOTTO                                                   | 1                |
| VIA             | GIOVANNI BERNARDI                                        | 1                |
| VIA             | I° MAGGIO                                                | 2                |
| VIA             | INA CASA                                                 | 1                |
| VIALE           | ITALIA                                                   | 1                |
| VIA             | J. DA BASSANO                                            | 1                |
| VIA             | L. DA VINCI                                              | 2                |
| VIA             | LAZIO                                                    | 2                |
| VIA             | LEVICO                                                   | 1                |
| VIA             | LIGURIA                                                  | 2                |
| VIA             | LIVENZA                                                  | 2                |
| VIA             | M. BUONARROTI                                            | 1                |
| VIA             | MADRI CANOSSIANE                                         | 1                |
| VIA             | MAGLIO                                                   | 1                |
| VIA             | MANTEGNA                                                 | 1                |
| VIA             | MARIANNA DI SAVOIA                                       | 1                |
| VIA             | MEDUNA                                                   | 2                |
| VIA             | MONTE GRAPPA da via Maglio al confine                    | 2                |
| VIA             | MONTE GRAPPA da via Roma a via Maglio                    | 1                |
| VIA             | MONTEVERDI                                               | 3                |
| VIA             | MOTTINELLO NUOVO                                         | 2                |
| VIA             | MOTTINELLO VECCHIO                                       | 2                |
| VIA             | N. CAPPELLO                                              | 1                |
| VIA             | OLIVARI                                                  | 3                |
| VIA             | PALERMO                                                  | 1                |
| VIA             | PARINI                                                   | 1                |
| VIA             | PIRANDELLO                                               | 1                |
| VIA             | PO                                                       | 2                |
| VIA             | PODRECCA                                                 | 3                |
| VIA             | POSTUMIA da incrocio via Alberi fino incrocio via Maglio | 2                |
| VIA             | PUCCINI                                                  | 2                |
| VIA             | ROMA da via Villetta a via Monteverdi                    | 1                |
| VIA             | ROSMINI                                                  | 3                |
| VIA             | ROSSINI                                                  | 3                |
| VIA             | ROVIGO                                                   | 1                |
| VIA             | S. PELLICO                                               | 3                |
| VIA             | SAN GIACOMO                                              | 1                |

| <b>TOPONIMO</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                      | <b>CATEGORIA</b> |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------|
| VIA             | SAN PIO X° da via Postumia a via Campagna | 1                |
| VIA             | SAN PIO X° da via Europa a via Postumia   | 3                |
| VIA             | SAN PIO X° da via Roma a via Europa       | 1                |
| VIA             | STRA'                                     | 3                |
| VIA             | TOMBOLATA                                 | 3                |
| VIA             | TREVISO                                   | 1                |
| VIA             | TRIESTE                                   | 3                |
| VIA             | U. SABA                                   | 1                |
| VIA             | VENETO                                    | 1                |
| VIALE           | VENEZIA da via Marconi alla curva Sud     | 1                |
| VIALE           | VENEZIA piazzale condomini                | 1                |
| VIALE           | VENEZIA piazzale sagra                    | 1                |
| VIA             | VERGA                                     | 3                |
| VIA             | VERONA                                    | 1                |
| VIA             | VICENZA                                   | 1                |
| VIA             | XXV APRILE                                | 2                |